



Università
per Stranieri
di Perugia

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

L'Università per Stranieri di Perugia (C.F. 80002630541 - P.IVA 01202780548), con sede legale in Piazza Fortebraccio, 4 – 06123 Perugia (di seguito “Università”), rappresentata nella persona del Magnifico Rettore, prof. Valerio de Cesaris, che assume ruolo di *Sponsee*,

e

l'operatore economico/l'Ente del Terzo Settore _____, con sede legale in _____ C.F. e P. IVA: _____, in persona del legale rappresentante _____ in seguito *Sponsor*;

congiuntamente definiti “Parti”,

PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente ed in particolare l'art. 1, comma 1 bis prevede che *“la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”*;
- Che la Legge 449/97, che all'art. 43, comma 1, dispone che *“al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro”*;
- Che il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, nel testo vigente, all'art. 13 disciplina l'ambito di applicazione dello stesso, escludendo i contratti “attivi”, ovvero le tipologie contrattuali che non producono una spesa bensì una entrata per la pubblica amministrazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. h) dell'Allegato I.1 dello stesso Codice;
- Che l'art. 1322, comma secondo, C.C. riconosce la possibilità per qualsiasi soggetto dotato di capacità di diritto privato, tra cui le p.a., di concludere anche contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare *“purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”*;
- che con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ si è provveduto all'approvazione dell'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONI A SUPPORTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ATENELO ALLE FIERE “CAMPUS – SALONE DELLO STUDENTE” PRESSO LE TAPPE DI CATANIA (6-7 OTTOBRE 2026) E BARI (2-4 DICEMBRE 2026) E DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER LA TRANSIZIONE DALLA SCUOLA ALL'UNIVERSITÀ PER GLI ANNI 2026-2027;



- che alla data _____ con protocollo _____ perveniva la disponibilità di _____ con sede legale in Via _____, la quale proponeva _____ che l'Università avrebbe potuto utilizzare in occasione dell'evento/degli eventi _____, recando il simbolo dello sponsor e lo stemma dello sponsee;
- che l'art. 6, comma 1, lettera b) del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, emanato con D.R. n. 214 del 01.10.2012 prevede che possa procedersi all'affidamento diretto della sponsorizzazione, avendo già esperito la fase di pubblicità dell'iniziativa, qualora il valore dei beni forniti dallo sponsor sia inferiore ad Euro 20.000,00, Iva esclusa e per finanziamenti sino al valore di euro 1000,00 Iva esclusa;
- che per la fornitura/servizio/finanziamento, come da documentazione acquisita agli atti d'ufficio, il proponente sponsor ha dichiarato valore complessivo dei beni forniti di Euro _____ Iva esclusa;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte _____, attraverso la fornitura/servizio/finanziamento di _____ da utilizzarsi in occasione degli eventi _____

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione termina all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione, dovuta alla inutilizzabilità dei beni forniti/alla data _____.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga a fornire all'Università per Stranieri _____ da utilizzare, sulla base della più opportuna valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia, in occasione di eventi promossi e/o sostenuti e/o partecipati dallo stesso Ateneo;
2. (eventuale) *Lo Sponsor si obbliga, al verificarsi del deterioramento dei beni forniti, di provvedere alla loro sostituzione;*

Art. 5 - Obblighi dello Sponsee

1. l'Università per Stranieri di Perugia, che assume il ruolo di "sponsee", si obbliga ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo dello _____ (sponsor) in occasione dell'utilizzo dell'anzidetto bene/servizio/finanziamento, divulgandone così l'immagine o il marchio presso il pubblico in occasione degli eventi;



Art. 6 – Valutazione sull’assenza di Esclusiva

1. L’Università si riserva di valutare l’esclusività della sponsorizzazione proposta o la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell’ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

Art. 7 - Risoluzione e recesso

1. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
 - a. il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all’art. 4;
 - b. ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all’immagine dell’Università. In tal caso l’Università avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l’eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
 - c. l’insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.
3. Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante raccomandata A.R. o PEC anche qualora sia già stata avviata l’esecuzione.

Art. 8 – Responsabilità

1. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione summenzionata e decritta ed esclude qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che nell’esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant’altro interessi l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l’uso di mezzi propri.
3. Lo Sponsor e lo Sponsee si obbligano nell’esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l’immagine o per il nome dell’altra parte.
4. Le scelte organizzative e di opportunità legate all’utilizzo dei beni forniti di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni



del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.

2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda tale trattamento;

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

1. Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.
2. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al foro di Perugia.

Art. 11 - Spese contrattuali

1. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto, qualora dovute, sono a carico dello Sponsor.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Il legale rappresentante

Università per Stranieri di Perugia
Il Rettore